

SISTEMA C-CAM

SISTEMA DIGITALE PORTATILE DI VIDEORIPRESA PER L'ACQUISIZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI, NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI O.P.

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 10, CO.1 DEL D.LGS. 51/2018

Gentile cittadino, desideriamo informarTi che il Regolamento Europeo n. 679 del 17 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) e il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il Considerando 12 della Direttiva (UE) 2016/680 ci ricorda che le attività svolte dall'Arma dei Carabinieri e dalle altre Forze di Polizia degli Stati dell'UE:

- *“vertono principalmente sulla prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati, comprese le attività di polizia condotte senza previa conoscenza della rilevanza penale di un fatto”;*
- *“comprendono anche il mantenimento dell'ordine pubblico quale compito conferito alla polizia o ad altre autorità incaricate dell'applicazione della legge ove necessario per la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica e agli interessi fondamentali della società tutelati dalla legge che possono dar luogo a reati.*

Il personale dell'Arma dei Carabinieri è specificamente addestrato per fronteggiare situazioni critiche sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, contrastando condotte violente e in grado di realizzare il turbamento dell'ordine pubblico, per ristabilire il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche.

La necessità di documentare tali tipologie di azioni illecite, spesso indirizzate proprio contro gli operatori di polizia, ha determinato l'Arma a individuare nelle videocamere indossabili (body cam) lo strumento indispensabile per raccogliere, nel corso dei servizi di ordine pubblico, preziosi elementi probatori in ordine a condotte di natura penale, nonché per l'applicazione delle misure di prevenzione personali, quali quelle riguardanti l'ambito delle manifestazioni sportive, come il DASPO. Tali strumenti svolgono pure un effetto deterrente, specialmente per quanto riguarda le aggressioni rivolte direttamente agli operatori di polizia.

Ai sensi dell'articolo 10, co.1, del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, Ti forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI

I dati sono trattati dal personale incaricato dei Reggimenti/Battaglioni mobili dell'Arma dei Carabinieri.

Il Titolare del trattamento è l'Arma dei Carabinieri - 00197 Roma, Viale Romania n. 45, Tel. 06/80981, Casella di posta elettronica istituzionale: carabinieri@carabinieri.it; Casella di P.E.C.: carabinieri@pec.carabinieri.it

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La finalità del trattamento consiste nel raccogliere e conservare elementi di prova audio-video o fotografici riguardanti condotte illecite, rilevanti sotto l'aspetto penale o per l'applicazione di misure di prevenzione, perpetrate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche.

IN BASE A QUALE TITOLO GIURIDICO VENGONO TRATTATI I DATI

I Considerando 34 e 35 della Direttiva (UE) 2016/680 ci ricordano, rispettivamente, che:

- *“Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, dovrebbe riguardare qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute nei confronti di dati personali o insiemi di dati personali per tali finalità, con l’ausilio di strumenti automatizzati o in altro modo, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento [...]”;*
- *“L’adempimento dei compiti di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, affidato istituzionalmente per legge alle autorità competenti, consente a queste ultime di richiedere od ordinare alle persone fisiche di dare seguito alle richieste formulate. In tal caso il consenso dell’interessato, quale definito nel regolamento (UE) 2016/679, non dovrebbe costituire la base giuridica per il trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti”.*

In base a quanto stabilito dagli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 51/2018, l’Arma dei Carabinieri:

- tratta i Tuoi dati personali se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un proprio compito per le finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, e si basa sulle norme nazionali o eurounitarie od anche su atti amministrativi generali che individuano i dati personali e le finalità del trattamento;
- tratta particolari categorie di Tuoi dati personali solo se il trattamento è strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i Tuoi diritti e le Tue libertà e specificamente previsto dalle norme nazionali o eurounitarie, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se lo stesso trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale Tuo o di un’altra persona fisica o se ha ad oggetto dati da Te resi manifestamente pubblici.

Se vuoi conoscere le norme dell’ordinamento nazionale che autorizzano l’Arma dei Carabinieri a trattare i Tuoi dati [*clicca qui*](#)

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A O.I.) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

I dati personali (foto e filmati) registrati dalle body cam - qualora costituenti elementi di prova riguardanti condotte illecite rilevanti sotto l’aspetto penale o per l’applicazione di misure di prevenzione - sono messi a disposizione delle Autorità competenti (Magistratura, Autorità di Pubblica Sicurezza, altre Forze di polizia), per il soddisfacimento delle esigenze inerenti alle attività della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria. La comunicazione a Paesi terzi è eventuale, e basata sui meccanismi della cooperazione internazionale di polizia (INTERPOL e EUROPOL), in relazione a quanto previsto dal Capo IV del D.Lgs. 51/2018 e dal Capo IV del D.P.R. 15/2018.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

L’operatore di polizia avvia la registrazione della body cam quando vi sia necessità di documentare episodi che configurino turbative dell’ordine pubblico o fatti reato. La registrazione è interrotta al termine dell’intervento. Qualora una registrazione sia stata avviata accidentalmente o erroneamente, si procede alla immediata cancellazione dei dati.

Le foto e i filmati raccolti con le videocamere sono registrati nel supporto di memoria dell'apparato. Al termine del servizio tali dati sono riversati in dispositivi di memorizzazione dedicati in dotazione ai Reparti mobili.

I metadati estratti dai file memorizzati (nome del file, data e ora, codice della videocamera, reparto ove risiede il dato, ecc.) sono inviati in maniera automatica al server centrale ubicato presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Al termine del download, i file sono cancellati automaticamente dalla memoria della videocamera.

Il personale cui è assegnata la body cam è addestrato e istruito sul suo utilizzo, anche avuto riguardo agli aspetti legati alla protezione dei dati personali. Tutte le operazioni sono attuate in modo tale da garantire l'adeguatezza, la pertinenza e la non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento, nonché l'esattezza, l'integrità e la riservatezza dei dati.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

I dati memorizzati sui supporti locali sono automaticamente cancellati decorsi sei mesi dall'archiviazione, a meno che non siano selezionati manualmente per essere conservati oltre tale termine, in quanto costituenti elementi di prova audio-video o fotografici riguardanti condotte illecite rilevanti sotto l'aspetto penale o per l'applicazione di misure di prevenzione.

In tal caso i dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia. I termini massimi di conservazione sono quelli stabiliti dall'**art. 10, co. 3 del D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15**; se vuoi conoscerli [*clicca qui*](#)

DIRITTI PRIVACY

Tra i diritti che Ti sono riconosciuti dalla normativa sulla privacy, rientrano quelli di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione dei dati personali e la limitazione del trattamento dei dati personali che Ti riguardano. [*Cliccando qui*](#) puoi trovare tutti i riferimenti normativi che disciplinano i Tuoi diritti e le relative modalità di esercizio.

Se vuoi ottenere informazioni utili puoi farlo senza particolari formalità rivolgendoTi all'**Ufficio Relazioni con il Pubblico** del Comando Generale ([*clicca qui*](#)).

Se ritieni che ci sia stata qualche irregolarità nel trattamento dei Tuoi dati personali e vuoi ottenere dei chiarimenti rivolgiti al nostro esperto di privacy, il **Responsabile della Protezione dei Dati**. Per contattarlo [*clicca qui*](#).

Se poi hai motivo di ritenere che ci sia stata addirittura una violazione della disciplina sulla privacy, puoi rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali; [*cliccando qui*](#) trovi tutte le informazioni utili.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **Legge 1° aprile 1981, n.121, art.16**, che individua l'Arma dei Carabinieri quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, impegnata nello svolgimento di tutte le attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riguardo al controllo del territorio;
- **D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art.161**, che attribuisce all'Arma dei Carabinieri lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e funzioni di sicurezza pubblica;
- **Art.57 del c.p.p.**, che, a seconda del grado, qualifica i Carabinieri quali Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria, cui peraltro risalgono, avuto riguardo alle condotte costituenti reato, specifici obblighi di assicurazione delle fonti di prova (**art.55 c.p.p.**) e di acquisizione, ai sensi dell'**art.234, co.1, c.p.p.**, di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo;
- **D.L. 20 febbraio 2017, n.14**, convertito con modificazioni dalla **Legge 18 aprile 2017, n.48, art.10, co.6-quater**, ai sensi del quale, nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'**art.380 del c.p.p.**, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'**art.382 del c.p.p.**, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto;
- **Legge 13 dicembre 1989, n.401, art.8, co.1-ter**, che prevede la necessità di documentazione video fotografica per l'esecuzione dell'arresto in flagranza differito anche con riguardo ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- **D.P.R. 15 gennaio 2018, n.15, art.23, co.1**, che consente la possibilità di utilizzare sistemi di ripresa fotografica, video e audio per finalità di polizia ove necessario per documentare:
 - una specifica attività preventiva o repressiva di fatti di reato;
 - situazioni dalle quali possano derivare minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o un pericolo per la vita e l'incolumità dell'operatore, o specifiche attività svolte durante il servizio che siano espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia.

D.P.R. 15/01/2018, n. 15

Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 2018, n. 61.

Capo II

Termini di conservazione dei dati

Art. 10. Termini di conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia di cui all'articolo 3.

2. I dati personali soggetti a trattamento automatizzato, trascorsa la metà del tempo massimo di conservazione di cui al comma 3, se uguale o superiore a quindici anni, sono accessibili ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e in relazione a specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, i dati personali non possono essere conservati oltre il termine massimo fissato come segue:

a) dati relativi a provvedimenti di natura interdittiva, di sicurezza e cautelare, nonché a misure restrittive della libertà personale conseguenti ad una sentenza di condanna - 20 anni dalla cessazione della loro efficacia;

b) dati relativi a misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale - 25 anni dalla cessazione della loro efficacia;

c) dati relativi a procedimenti, misure e provvedimenti su cui interviene una procedura di annullamento, invalidazione o revoca - 3 anni dalla data di inoppugnabilità del provvedimento di annullamento, invalidazione o revoca;

d) dati relativi a provvedimenti che dichiarano l'estinzione della pena o del reato - 8 anni dall'inoppugnabilità del provvedimento;

e) dati derivanti da attività informativa e ispettiva svolta per le finalità di cui all'articolo 3 - 15 anni dall'ultimo trattamento;

f) dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con provvedimento di archiviazione - 20 anni dall'emissione del provvedimento;

g) dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di assoluzione o di non doversi procedere - 20 anni dal passaggio in giudicato della sentenza;

h) dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di condanna - 25 anni dal passaggio in giudicato della sentenza;

i) dati relativi ad attività di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale - 15 anni dall'ultimo trattamento;

l) dati relativi ad attività di prevenzione generale e soccorso pubblico - 5 anni dalla raccolta;

m) dati relativi a controlli di polizia - 20 anni dalla raccolta;

n) dati raccolti per l'analisi criminale e di prevenzione - 10 anni dall'elaborazione dell'analisi;

o) dati relativi a provvedimenti di espulsione e rimpatrio di stranieri - 30 anni dall'esecuzione;

p) dati relativi a nulla osta, licenze, autorizzazioni di polizia - 5 anni dalla scadenza o dalla revoca del titolo;

q) dati relativi alla detenzione delle armi o parti di esse, di munizioni finite e di materie esplodenti di qualsiasi genere - 5 anni dalla cessazione della detenzione;

r) dati relativi a persone detenute negli istituti penitenziari - 30 anni dalla scarcerazione a seguito di espiazione della pena in caso di condanna - 5 anni dalla scarcerazione a seguito di decreto di archiviazione o non luogo a procedere o di sentenza di assoluzione;

s) dati relativi a persone sottoposte a misure di sicurezza detentive - 25 anni dalla scadenza del termine di efficacia della misura;

t) dati relativi alla gestione delle attività operative - 10 anni dall'ultimo trattamento;

u) dati raccolti mediante sistemi di ripresa fotografica, audio e video nei servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria - 3 anni dalla raccolta; dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza o di ripresa fotografica, audio e video di documentazione dell'attività operativa - 18 mesi dalla raccolta. Si applicano i diversi termini di conservazione di cui alla lettera b), quando i dati personali sono confluiti in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, o quelli di cui alle lettere a), f), g), h) e i), quando i dati personali sono confluiti in un procedimento penale.

4. I termini di conservazione di cui al comma 3 sono aumentati di due terzi quando i dati personali sono trattati nell'ambito di attività preventiva o repressiva relativa ai delitti di cui all'*articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale*, nonché per le ulteriori ipotesi indicate dall'*articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale*.

5. Il capo dell'ufficio o il comandante del reparto, prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, ove sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità di polizia di cui all'articolo 3, può decidere, sulla base dei criteri definiti dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza ovvero, su sua delega, dal vice direttore generale di cui all'*articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410*, di aumentare la durata di conservazione, indicandone i motivi in relazione al caso specifico e l'ulteriore periodo di trattamento, che non può comunque superare i due terzi di quelli fissati al comma 3.

6. I dati personali soggetti a trattamento non automatizzato, sono conservati per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni sullo scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni se superiore a quello di cui al comma 3.

7. Sono fatti salvi i diversi termini e modalità di conservazione dei dati personali previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale in relazione a specifici trattamenti effettuati per le finalità di cui all'articolo 3.

8. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7, i dati personali soggetti a trattamento automatizzato sono cancellati o resi anonimi, i dati personali non soggetti a trattamento automatizzato restano assoggettati alle disposizioni sullo scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni.

D.Lgs. 18/05/2018, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 maggio 2018, n. 119.

Art. 11. Diritto di accesso dell'interessato

In vigore dal 8 giugno 2018

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma dell'esistenza di un trattamento in corso di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità e il titolo giuridico del trattamento;
- b) le categorie di dati personali trattati;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati;
- d) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i criteri per determinare tale periodo;
- e) il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- f) il diritto di proporre reclamo al Garante, con i relativi dati di contatto;
- g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

2. Nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, il titolare del trattamento informa l'interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei relativi motivi, nonché del diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre ricorso giurisdizionale.

3. Il titolare del trattamento documenta i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di cui al comma 2. Tali informazioni sono rese disponibili al Garante.

D.Lgs. 18/05/2018, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 maggio 2018, n. 119.

Art. 12. Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento

In vigore dal 8 giugno 2018

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 e 2, il titolare del trattamento cancella senza ingiustificato ritardo i dati personali, quando il trattamento si pone in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 o 7 e in ogni altro caso previsto dalla legge.
3. In luogo della cancellazione, il titolare del trattamento limita il trattamento quando l'esattezza dei dati, contestata dall'interessato, non può essere accertata o se i dati devono essere conservati a fini probatori.
4. Quando il trattamento è limitato per l'impossibilità di accertare l'esattezza dei dati, il titolare del trattamento informa l'interessato prima di revocare la limitazione.
5. L'interessato ha diritto di essere informato per iscritto dal titolare del trattamento del rifiuto di rettifica, di cancellazione o di limitazione del trattamento e dei relativi motivi, nonché del diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre ricorso giurisdizionale.
7. Il titolare del trattamento comunica le rettifiche dei dati personali inesatti all'autorità competente da cui provengono.
8. Qualora i dati personali siano stati rettificati o cancellati o il trattamento sia stato limitato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il titolare del trattamento ne informa i destinatari e questi provvedono, sotto la propria responsabilità, alla rettifica o cancellazione dei dati personali ovvero alla limitazione del trattamento.

D.P.R. 15/01/2018, n. 15

Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 2018, n. 61.

Capo VII

Diritti della persona interessata e controllo sui trattamenti

Art. 26. Accesso ai dati personali

1. La persona interessata può chiedere all'organo, ufficio o comando di polizia titolare del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati sono trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro aggiornamento, rettifica, cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima.
2. L'istanza è sottoscritta dalla persona interessata in presenza dell'operatore addetto dell'organo, ufficio o comando di polizia, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
3. L'istanza può essere presentata anche per via telematica con le modalità di cui all'*articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.
4. Il soggetto che agisce per conto della persona interessata esibisce o allega copia della procura ovvero della delega conferita con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
5. Esperiti i necessari accertamenti, l'organo, ufficio o comando di polizia, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, comunica alla persona interessata le determinazioni assunte.
6. L'organo, ufficio o comando di polizia può omettere di provvedere in merito alla richiesta di cui al comma 1, dandone informazione al Garante, se ciò può pregiudicare azioni o operazioni a tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reati o la sicurezza dello Stato, la persona interessata o i diritti e le libertà di terzi.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L'**U.R.P.** del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha sede a Roma, in Piazza Bligny n. 2, (C.A.P. 00197) ed è contattabile ai seguenti recapiti:

Telefono: **06/80982935**

Fax: 06/80982934

Casella di posta elettronica istituzionale: carabinieri@carabinieri.it

Casella di P.E.C.: carabinieri@pec.carabinieri.it

La ricezione del pubblico in Piazza Bligny n. 2 a Roma è possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:30 e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00, **escluso la domenica e i festivi**.

La risposta telefonica (**Call Center 06.8098.2935**) è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00 e dalle 14:30 alle ore 16:30 e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00, **escluso la domenica e i festivi**, per fornire risposte ai quesiti riguardanti esigenze informative di carattere generale.

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

Presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è individuato il **Responsabile della Protezione dei Dati**, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 51/2018.

I dati di contatto del **Responsabile della Protezione dei Dati** sono i seguenti:

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Viale Romania, 45

00197 - Roma

Telefono: 06/80981

Casella di posta elettronica istituzionale: rpdc@carabinieri.it

Casella di P.E.C.: respprot dati@pec.carabinieri.it

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del D.lgs. 51/2018, può proporre reclamo al **Garante per la protezione dei dati personali**, con le modalità di cui agli articoli 141, 142 e 143 del D.lgs. 196/2003.

I dati di contatto del **Garante per la protezione dei dati personali** sono i seguenti:

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia, 11

00187 - Roma

Telefono: 06/696771

Casella di posta elettronica istituzionale: garante@pec.gdpd.it

Casella di P.E.C.: protocollo@pec.gdpd.it